

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

(Codice Fiscale n°80213470588)

SMART CIG Z800B76CCB

CONTRATTO

T

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito fra la Società FINCANTIERI S.p.A. con sede legale a Trieste (Mandataria) e il C.N.T. Consorzio Navalmeccanico Taranto (CNT) con sede legale a Taranto (Mandante) con atto a rogito del Notaio Rosa Voiello, residente in Genova in data 22 Novembre 2013 repertorio n° 90344 ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'estensione di ulteriori 22 mesi della fornitura di un supporto logistico del Sistema di Piattaforma (SDP) di tipo "Temporary Support" (TS), necessario per assicurare l'operatività delle n°2 unità navali "Fregate Classe Orizzonte - Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio", per l'importo complessivo di € 7.200.000,00 (euro settemilioniduecentomila/00).

Repertorio n° 20244
in data 11.8. DIC 2013FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Rosa Voiello

Voiello

L'anno duemilatredici, il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 20/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013

e per il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, che nel corso del presente Contratto sarà chiamato "R.T.I.",

- il sig. Roberto FAZZERI nato a Castelluccio Inferiore (PZ) il 26/04/1961, in qualità di Procuratore speciale della Fincantieri con sede legale in Trieste, via Genova 1 - CAP 34121 (codice fiscale n°00397130584), come risulta dalla visura

ordinaria in data 11/11/2013 e dalla procura n. 111772 di Repertorio in data 14/11/2013 a rogito Notaio Massimo Paparo di Trieste.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il R.T.I. stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa elettronica.

PREMESSO

1. che, con il contratto A0077107 del 27/10/2000, relativo al programma Italo/Francese, sono state acquisite n°2 Unità Navali Fregate classe Orizzonte Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio;

2. che con contratto di Rep. N° 19920 in data 15 dicembre 2009 approvato con D.M. n. 230 del 23/12/2009 - Registrato alla Corte dei Conti Reg. n.2 fg. n.163 in data 03/03/2010, la A.D. ha commissionato alla Fincantieri la fornitura di migliorie al sistema di piattaforma (SDP) e la prima parte di un programma pluriennale della durata di 5 anni, per attività di supporto logistico del Sistema di Piattaforma di tipo "Temporary Support" per l'importo complessivo di €

FINCANTIERI SPA
DIREZIONE NAVI MILITARI



13.904.000,00 (euro tredicimilioninovecentoquattromila/00);

3. che l'articolo 9.4 del Contratto 19920 di cui al precedente punto 2 prevede la fornitura di ulteriori attività di supporto logistico del SDP, per i 5 anni successivi alla stipula del contratto stesso, nei modi e nei termini ivi stabiliti, da formalizzare con appositi Atti Aggiuntivi;

4. che con il I Atto Aggiuntivo di Rep. n. 20015 di in data 23/12/2010 approvato con D.M. 171 del 24/12/2010 - Registrato alla Corte dei Conti Reg. n.11 fg. n. 177 in data 18/05/2011 in applicazione di quanto indicato al precedente punto 3, è stata acquisita l'estensione della fornitura di un supporto logistico del Sistema di Piattaforma di tipo "Temporary Support" (18 mesi per Nave DORIA e di 6 mesi per Nave DUILIO), necessario per assicurare l'operatività delle n°2 unità navali "Fregate Classe Orizzonte";

5. che con il II Atto Aggiuntivo di Rep. n. 20192 in data 20/12/2012 approvato con D.M. 178 del 27/12/2012 - Registrato alla Corte dei Conti Reg. n.1 fg. n. 382 in data 01/03/2013 in applicazione di quanto indicato al precedente punto 3, è stata acquisita l'estensione di un ulteriore anno della fornitura di un supporto logistico del Sistema di

Piattaforma di tipo "Temporary Support", necessario per assicurare l'operatività delle n.2 unità navali "Fregate Classe Orizzonte";

6. che MARISTAT ha conferito mandato a NAVARM con le lettere Fg. 70023532/D/7 in data 18/03/2009, Fg. 70013358 in data 24/02/2012, Fg. 70032504 in data 08/05/2013 e Fg. 70051464 in data 12/07/2013, programma, approvato con D.M. in data 31/05/2013, per l'acquisizione di un ulteriore periodo di 22 (ventidue) mesi di supporto logistico "TS" del SDP delle n.2 unità navali "Fregate Classe Orizzonte", a completamento delle attività già acquisite con i contratti di cui ai precedenti punti 2, 4 e 5 per un importo complessivo di € 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila/00);

7. che NAVARM, esaminate le esigenze ed in considerazione delle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari ovvero del D.Lgs. 208/2011 e del D.P.R. 49/2013, ha determinato di soddisfare quanto richiesto per il SDP delle UU.NN. Classe Orizzonte, con un nuovo contratto, disciplinato dalle stesse;

8. che per la fornitura di cui al presente Contratto, a seguito della determinazione a contrarre n.76 del 06/07/2013, integrata dalla Determina a contrarre in data 05/11/2013, è stata

RFINCANTIERI
spa
DIREZIONE NAVI MILITARI



inviata richiesta di offerta da NAVARM con Dp. M_D
GNAV 0707211 in data 02/08/2013;

- la Fincantieri ha presentato l'offerta prot. n°
2013-004/PV-COM/FZR in data 24/10/2013 dichiarando
l'intenzione, per ragioni di costo-efficacia, di
addivenire a stipula in qualità di Mandataria del
R.T.I. con il CNT (Consorzio Navalmeccanico
Taranto) in qualità di Mandante;

- che il CNT (Consorzio Navalmeccanico Taranto) in
qualità di mandante nel R.T.I., parteciperà ad
alcune attività di ingegneria di campo preventiva e
correttiva, Lotto 3 e Lotto 4, limitatamente alla
sede di Taranto;

9. che apposita Commissione ha effettuato l'analisi
dei costi della citata offerta, valutandone la
congruità ed accettabilità; tali nuovi prezzi sono
stati sottoposti all'accettazione del R.T.I. in
data 25/11/2013;

Il R.T.I. ha accettato il prezzo di € 5.709.578,29
(cinquemilionisettecentonovemilacinquecentosettan-
totto/29), compresi € 40.000,00 (quarantamila/00)
per oneri legati ai rischi da interferenza, in data
27/11/2013.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

La premessa narrativa costituisce parte integrante

del presente Contratto, il quale rientra nella Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza D.Lgs. nr.208, del 15/11/2011.

Per l'esecuzione dello stesso valgono le condizioni generali fissate nei regolamenti recanti disciplina delle attività contrattuali del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012 nr.236, regolamento per gli appalti della Difesa e del D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207 che, benché non allegati al presente Contratto, ai sensi dell'art. 99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Capo pro-tempore della 1ª Divisione di NAVARM.

Ai sensi dell'articolo nr.13 del D.P.R. nr.49/2013, la stazione appaltante individua in MARICOMLOG l'Ente Committente (EC), al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, di cui al suddetto articolo.

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



gfer

Maricomlog

Ai sensi dell'articolo nr.98 del D.P.R. nr.236/2012, l'EC provvederà alla comunicazione al R.T.I. della data di avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il RUP.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

Le Unità oggetto del TS sono Navi da guerra appartenenti alla componente d'altura (1ª linea) della flotta dell'AD, capaci di intervenire nelle situazioni di crisi in qualsiasi parte del mondo al fine di tutelare gli interessi essenziali dello Stato.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 13 del D.Lgs. nr.208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, tenuto conto che la FINCANTIERI S.P.A. , nell'ambito delle attività di gestione del Contratto, verrà a conoscenza e tratterà anche informazioni di natura classificata, è richiesto alla FINCANTIERI S.P.A., per le sole attività di pianificazione e di gestione, il possesso dell'abilitazione alla trattazione e gestione di informazioni classificate da parte di operatori economici rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza - che consenta la trattazione di informazioni e documenti

fino a livello di RISERVATISSIMO compreso, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. nr.7 del 12 giugno 2009 "Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica" e dal D.P.C.M. nr.4 del 22 luglio 2011 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate" ("Nulla Osta di Sicurezza Industriale" (NOSI) od equivalente).

La FINCANTIERI S.P.A., nel caso che la scadenza del NOSI ricada entro il periodo di operatività del contratto, si impegna ad inoltrare tempestivamente la relativa domanda di rinnovo.

La scadenza del suddetto NOSI in presenza di domanda di rinnovo regolarmente inoltrata dalla FINCANTIERI S.P.A., ad insindacabile giudizio della M.M.I., potrà essere considerata giusta causa per la rescissione del contratto.

La scadenza del NOSI in assenza di domanda di rinnovo o la revoca NOSI saranno giusta causa per la rescissione del contratto.

ARTICOLO 4 (OGGETTO).

4.1. Il R.T.I. si impegna a fornire un supporto

FINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Adh

gfr

Alviseolo

logistico di tipo Temporary Support (TS), per il sistema di Piattaforma (SDP) delle Unità classe Orizzonte, in prosecuzione ed a completamento dell'attività già avviata con il il Lotto 2 del Contratto 19920 in data 15.12.2009 e successivi Atti Aggiuntivi di cui ai punti 2, 4 e 5 in premessa e come di seguito indicato.

4.2. Le prestazioni e i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni indicate nella "Specifica Tecnica" in ALLEGATO 1 (S.T.) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente Contratto.

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e nella S.T., prevarrà quanto indicato nel primo.

4.3. Attività di Temporary Support (TS) SDP :

- LOTTO 1: Aggiornamento dell'attività di pianificazione del TS consistente in:
 - aggiornamento del Piano della Qualità
 - aggiornamento del Piano della Sicurezza
 - aggiornamento del Piano iniziale delle attività di ingegneria di campo preventive.

L'oggetto di fornitura del presente Lotto è descritto nel dettaglio all'art. 7 della S.T..

- LOTTO 2: Addestramento del personale della M.M.I.:

integrazione dell'addestramento del personale della M.M.I. (equipaggio delle Unità oggetto del TS e personale civile/militare della M.M.I. non imbarcato) con lo strumento del "on the job training"

L'oggetto di fornitura del presente Lotto è descritto nel dettaglio all'art. 8 della S.T..

- LOTTO 3: Gestione della fornitura, supporto tecnico ed attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1° (C), 2°A (O), 2°B (F e H), 3° (D) e 4° (L):

L'oggetto di fornitura del presente Lotto è descritto nel dettaglio all'art. 9 della S.T..

- LOTTO 4: Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per il mantenimento delle scorte di bordo e di terra (a tetto).

L'oggetto di fornitura del presente Lotto è descritto nel dettaglio all'art. 10 della S.T..

Per le eventuali PP.dd.RR. che verranno fornite a fronte di un ordine di acquisto finale sul Lotto 4 (destinate a ricostituire/integrare le scorte) il R.T.I. si impegna a fornire i dati di identificazione dei materiali, previsti dal sistema di codificazione NATO, attenendosi a quanto previsto nell'Allegato Tecnico al presente

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

contratto, salvo che si tratti di materiali e PP.dd.RR. destinati ad essere prontamente impiegati nell'ambito delle attività di cui ai Lotti 3 e 4, i quali potranno essere gestiti senza codificazione NATO.

- LOTTO 5: Attività di Ingegneria di Supporto necessaria per l'aggiornamento delle informazioni logistiche in possesso della A.D. attraverso la valorizzazione dei dati rilevati nel corso dell'esecuzione delle attività di Ingegneria di Campo preventiva e correttiva di cui ai precedenti Lotti 3 e 4. L'oggetto di fornitura del presente Lotto è descritto nel dettaglio all'art. 11 della S.T..

4.4. In relazione alle attività di cui ai Lotti 2, 3 e 4 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento di valutazione preliminare dei rischi da interferenza (DUVRI in ALLEGATO 6), che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere al R.T.I.; eventuali oneri aggiuntivi saranno riconosciuti al R.T.I., a consuntivo, detraendoli dal prezzo massimo del Lotto 4, con le modalità indicate all'art. 6 della S.T. cui si rinvia.

Considerato che per le attività previste dal presente contratto, il datore di lavoro non coincide con il committente, secondo quanto previsto dall'art. 26 3ter del D.Lgs. nr. 81 del 09/04/2008, il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redatto dalla Stazione Appaltante, recherà una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Sarà cura del soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il R.T.I. dovrà rispettare le norme in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dal d.lgs. nr. 81 del 09/04/2008, - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e nella "Circolare SMM 1062/UEU ediz. Dicembre 2011- Attuazione delle

FINCANTIERI
SpA
DIREZIONE NAVI MILITARI



norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro", per quanto applicabile.

ARTICOLO 5 (PREZZO).

5.1. L'importo complessivo del presente Contratto è fissato tra le parti in € 7.200.000,00 (euro settemilioniduecentomila/00), di cui euro € 19.581,33 (Euro Diciannovemilacinquecentoottantuno/33) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al R.T.I.. Gli eventuali costi per prevenzione dei rischi da interferenze derivanti dai Lotti 2, 3 e 4 valutati in via preliminare in € 40.000,00, (Euro quarantamila/00) saranno riconosciuti al R.T.I. a consuntivo sull'importo del Lotto 4.

a) Il suddetto importo è ripartito nei seguenti Lotti:

LOTTO 1: € 41.412,00 (Euro quarantunomilaquattrocentododici/00);

LOTTO 2: € 25.275,04 (Euro venticinquemiladuecentosettantacinque/04);

LOTTO 3: € 5.414.684,92 (Euro cinquemilioniquattrocentoquattordicimilaseicentottantaquattro/92);

LOTTO 4: € 1.490.421,71 (Euro unmilionequattrocentonovantamilaquattrocentoventuno/71);

LOTTO 5: € 228.206,32 (Euro duecentoventottomiladuecentosei/32).

5.2. Gli importi a disposizione sui Lotti 3 e 4, qualora non vengano utilizzati nella misura complessiva per prestazioni non eseguite o non richieste nell'ambito di ciascun Lotto, potranno essere utilizzati per acquisire le prestazioni necessarie al completamento della fornitura, rispettivamente dell'uno o dell'altro Lotto, nella misura dell'importo residuo di ciascun Lotto fino alla concorrenza massima degli stessi importi disponibili.

5.3. Il valore definitivo delle attività oggetto di fornitura del Lotto 4 di cui al precedente art. 4, sarà valutato, a consuntivo, con le modalità indicate all'art. 10.4 della S.T..

Il valore MI (%) a titolo di Margine Industriale determinato ai sensi dalla SGD-G-023 "Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare" è pari a 8,83%.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

Il R.T.I dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente Contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e

FINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE).

7.1. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, il R.T.I. ha presentato la fideiussione bancaria n.11512/9 di € 360.000,00 (euro trecentosessantatamila/00), rilasciata dalla Banca Popolare di Ancona S.p.A. con sede legale in Jesi (AN), Via Don Battistoni n.4, in data 05/12/2013, pari al 5% dell'importo del presente Contratto, poiché il R.T.I. è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli art. 75, comma 7, e 113 del

D.Lgs. 163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

7.2 La predetta fideiussione bancaria sarà svincolata proporzionalmente, dopo verifica di conformità, consegna, accettazione e codificazione, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali (compresi gli obblighi di cui all'Art. 22: Garanzie) e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, STATO DI AVANZAMENTO DELLE FORNITURE E VERIFICA DI CONFORMITA').

8.1. - Le forniture e le prestazioni relative al presente Contratto di cui al precedente articolo 4, saranno oggetto di comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni stesse da parte del R.T.I. all'EC, al RUP e alla 12^a divisione di NAVARM, entro i termini di seguito indicati:

LOTTO 1: i termini del presente Lotto decorreranno, dalla data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto "Toc" che l'EC invierà al R.T.I. stesso:

- piano della qualità per le basi navali di La Spezia e di Taranto: entro 30 giorni solari (di

CFINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Stella

Offici

Amirato

seguito gg.ss.);

- piano della sicurezza per le basi navali di La Spezia e di Taranto: entro 30 gg.ss..

- Il Piano della Sicurezza approvato dovrà essere consegnato all'EC ed ai Comandi delle 2 Unità classe Orizzonte, prima dell'inizio delle attività a bordo delle UU.NN. come indicato all'art. 7.3 della S.T.;

- piano iniziale delle attività di ingegneria di campo preventive: entro 30 gg.ss..

LOTTO 2: i termini di adempimento decorreranno contestualmente ai termini previsti per il Lotto 3, ovvero dalla data di messa a disposizione delle UU.NN. classe Orizzonte (T_0), che sarà comunicata al R.T.I. dall'EC, come indicato all'art. 8.3 della S.T.

LOTTO 3: entro 669 gg.ss. decorrenti dal giorno " T_0 " di messa a disposizione delle 2 UU.NN. classe Orizzonte, che sarà comunicato al R.T.I. dall'EC e, comunque, solo successivamente all'approvazione e consegna del Piano della Sicurezza di cui al Lotto 1, come indicato agli artt. 7.3 e 9.3 della S.T..

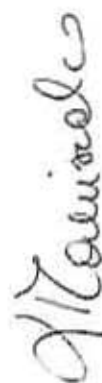
- Le prestazioni di cui al Lotto 3 saranno valutate sulla base dei "punti di efficienza" forniti giornalmente dal R.T.I. come indicato all'art. 9 della S.T.;

- qualora il R.T.I. non completi i "punti di efficienza" entro il termine "T₁" ("T₀" + 669 gg.ss.), l'A.D. potrà procedere nel modo seguente:

Caso "A"- l'"A.D." non si ritiene soddisfatta (anche in relazione all'andamento contrattuale riassunto nelle RENDICONTAZIONI SEMESTRALI di cui all'art. 11 della S.T.) delle prestazioni fornite: almeno 30 gg.ss. prima della scadenza corrispondente al giorno "T₁", dovrà comunicare al R.T.I. che alla fine del giorno "T₁", cesserà ogni obbligo di fornitura relativamente ai Lotti 2, 3 e 4 della S.T., di conseguenza verranno applicate le penali e le riduzioni di prezzo previste al successivo articolo 18;

Caso "B"- l'"A.D." si ritiene soddisfatta (anche in relazione all'andamento contrattuale riassunto nelle RENDICONTAZIONI SEMESTRALI di cui all'art. 11 della S.T.) delle prestazioni fornite: alla scadenza del termine "T₁", il R.T.I. dovrà proseguire la fornitura delle prestazioni del presente Lotto e dei Lotti 2 e 4, fino al completamento delle prestazioni dovute e dei "punti di efficienza" contrattualmente previsti entro il giorno "T₂" ovvero entro 242 gg.ss. a decorrere dal "T₁", come indicato all'art. 9.3 della S.T. e nella "TABELLA 2, allegata alla stessa";

FINCANTIERI SpA
DIREZIONE NAVI MILITARI



LOTTO 4: i termini di adempimento del Lotto 4 sono di 669 gg.ss.. Detti termini decorreranno e termineranno contestualmente a quelli previsti per il Lotto 3, tuttavia gli stessi si considereranno scaduti, qualora l'importo massimo (vedi precedente articolo 5) contrattualmente previsto, per gli interventi di ingegneria di campo correttiva, venga raggiunto prima del completamento degli obblighi contrattuali di cui al Lotto 3;

- qualora necessario l'A.D. potrà mettere a disposizione del R.T.I., a titolo gratuito, i locali e/o le attrezzature opportune per l'esecuzione delle singole attività delle 2 UU.NN. classe Orizzonte (art. 10.2.3. S.T.).

- sarà facoltà della A.D. entro 90 gg.ss., pena decadenza, dalla ricezione del Report Finale di cui al Lotto 5, emettere l'ordine di acquisto finale relativo ai materiali e alle PP.dd.RR. destinati al mantenimento delle scorte con specificazione, per ciascun item, del termine temporale di fornitura (art. 10.2.5 della S.T.).

LOTTO 5: i termini di adempimento del presente Lotto decorreranno dalla data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto "Toc" a cura dell'EC, e sono fissati

complessivamente in 730 gg.ss.. Le attività previste dal presente Lotto dovranno essere completate entro:

a) Aggiornamento configurazione e Gestione delle

obsolescenze: - entro 60 gg.ss.:

- dalla data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione a cura della M.M.I. del riscontro di una incongruenza ;

- dalla data di ultimazione di ciascun intervento di ingegneria di campo preventiva o correttiva che determini una variante alla configurazione;

- L'eventuale aggiornamento dei manuali tecnici "DCN share" dovrà essere completato entro il termine di adempimento del presente Lotto 5;

b) Informatizzazione delle procedure, rendicontazione e Report Finale:

- l'informatizzazione delle procedure dovrà avvenire entro 60 gg.ss. dal giorno "Toc" o, se successiva, dalla data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione dell'operatività dei Sistemi informatici della A.D.; il R.T.I. dovrà fornire i dati relativi alle attività di ingegneria di campo preventiva in formato elettronico caricabile (file di batch input) sui sistemi informatici stessi a cura A.D.;

CFINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



- le Rendicontazioni Intermedie semestrali ed il Report Finale dovranno essere forniti entro i seguenti termini:

- n. 3 RENDICONTAZIONI INTERMEDIE: entro 30 gg.ss. dalla conclusione del relativo semestre, ovvero "T₀" + 180 gg.ss., "T₀" + 360 gg.ss., "T₀" + 540 gg.ss.;

- n.1 REPORT FINALE: entro 30 gg.ss. dal giorno "T₁"

- il R.T.I. invierà all'EC, per conoscenza a NAVARM 1^a Divisione e ad altri EEOO indicati dall'EC la documentazione per l'approvazione.

c) Esperto in analisi dei dati logistici e/o in software di gestione di database logistici:

- Le 288 ore lavorative prestate da un esperto in software di database logistici, dovranno essere richieste dal CSSN o dall'EC e fornite dal R.T.I. a decorrere dall'inizio del termine di adempimento del Lotto 1 fino a non oltre 30 (trenta) gg.ss. dal giorno "T₁" (conclusione del Lotto 3);

d) Rinnovo validità certificazioni/dichiarazioni rilasciate dal RINA:

- Il rinnovo delle certificazioni/dichiarazioni rilasciate dal RINA dovrà essere effettuato

entro i termini di adempimento del Lotto 3
"T₁".

8.2 - STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRESTAZIONI

8.2.1. La comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni e delle forniture da parte del R.T.I. dovrà essere inviata all'EC ed al RUP.

Qualora venga effettuato l'acquisto finale di materiali e di PP.dd.RR. destinati al mantenimento delle scorte, copia della precitata comunicazione e della fattura dovranno essere inoltrate all'Ente cui compete la presa a carico dei materiali.

Tale comunicazione dovrà, inoltre, espressamente contenere la dichiarazione che:

a) le prestazioni e i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione dell'EC responsabile della verifica di conformità.

8.2.2. Lotto 1: Il Piano della Qualità, il Piano iniziale delle attività di ingegneria di campo preventive ed il Piano della Sicurezza non approvati o approvati con osservazioni, dovranno essere rielaborati o ripresentati entro la metà dei termini originariamente previsti per l'esecuzione degli stessi, decorrenti dalla data di ricezione

CFINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



presso il R.T.I. della relativa comunicazione inviata dall'EC.

- Tale termine non può essere assegnato più di una sola volta in relazione alla medesima prestazione.
- Qualora tali piani non dovessero essere nuovamente ritenuti validi l'A.D. potrà richiedere la risoluzione del contratto.
- Se entro 30 gg.ss. dalla ricezione del Piano della Qualità e del Piano iniziale delle attività di ingegneria di campo preventive non saranno formulate osservazioni, da parte dell'EC incaricato della Verifica di conformità, essi si intenderanno tacitamente approvati come indicato all'art. 7.3 della S.T..

Il Piano della Sicurezza dovrà essere approvato dall'EC, prima dell'inizio delle attività a bordo delle UU.NN. Classe Orizzonte; dell'approvazione dovrà esserne data comunicazione a NAVARM 1^a Divisione.

8.2.3. Lotto 2: le modalità esecutive delle prestazioni sono indicate all'art. 8 della S.T. allegata al presente Contratto.

Qualora il R.T.I. ricada nel caso "B" di cui al precedente para 8.1, superato il termine

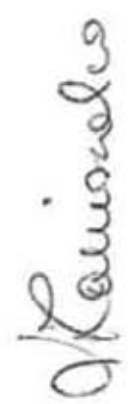
corrispondente al giorno "T₁", sarà tenuto a svolgere l'attività di addestramento senza maturare il diritto ad alcun compenso ulteriore rispetto al prezzo contrattuale del presente Lotto. Trimestralmente i Comandi di Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio provvederanno alla formalizzazione della "Dichiarazione di avvenuta esecuzione dell'attività addestrativa", come da fac-simile in allegato 2 alla S.T. per il successivo invio all'EC.

L'EC, a sua volta, ad avvenuto completamento della fornitura del presente Lotto, sulla base della documentazione ricevuta da Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio e dalla comunicazione ricevuta dal R.T.I., provvederà ad inoltrare la suddetta documentazione a NAVARM 12^a Divisione per la liquidazione e per conoscenza alla 1^a Divisione.

8.2.4. Lotto 3: lo stato di avanzamento della fornitura viene determinato in termini di punti di efficienza delle due piattaforme Classe Orizzonte oggetto del "TS" come indicato all'art. 9.2 della S.T..

Saranno considerati forniti 100 (cento) "punti di efficienza" quando nel corrispondente giorno solare tutti i componenti della "piattaforma di ciascuna delle Unità Classe Doria" risulteranno

FINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



costantemente efficienti al 100% (art. 10.10 della S.T.).

La "riduzione di punti" da sottrarre per determinare il numero di "punti di efficienza" forniti dal R.T.I. nell'arco del giorno solare è prefissata, per ciascun impianto/componente in avaria, nell'elenco in Allegato 1.b alla S.T. (art. 10.10.2).

Il valore di ciascuna "riduzione di punti", sarà riportato nello statino di cui al fac-simile in Allegato 5 alla S.T..

Lo stato di avanzamento della fornitura di cui al Lotto 3 (situazione riassuntiva) sarà determinato sommando i "punti di efficienza" risultanti dagli statini compilati per ciascuna Unità.

Il R.T.I. dovrà eseguire tutte le manutenzioni preventive di seguito indicate:

- di tipo prestazionale per il numero di volte specificato in Allegato 9 alla S.T.
- di tipo calendariale tutte quelle rientranti nel "Piano iniziale delle attività di ingegneria di campo preventive", per il numero di volte indicato nella "TABELLA 1" della S.T..

Qualora non venga completata la fornitura dei "punti di efficienza" entro il termine "T1" ($T_0 +$

669 gg.ss.), l'A.D. potrà procedere nei modi descritti all'art. 9.2 della S.T. - Lotto 3 - Casi "A" e "B".

Qualora emerga la necessità di eseguire delle manutenzioni preventive aventi una periodicità superiore a quelle previste nella TABELLA 1 o nell'Allegato 9 della S.T. (biennali, triennali, ecc.), non rientranti nelle forniture dovute a fronte del presente Lotto 3, (ad esempio, collaudi bombole, sostituzione tubi flessibili, ecc.), l'A.D. potrà richiederne l'esecuzione, imputando il corrispondente valore sull'importo del Lotto 4.

Al termine di ciascun mese ed entro i primi 20 giorni del mese successivo i Comandi di Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio provvederanno ad inviare all'EC una "RELAZIONE DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ" come da fac-simile in allegato 3.c alla S.T., evidenziando eventuali attività programmate ma non eseguite e/o terminate nel mese in esame.

L'EC, sulla base dei documenti certificativi ricevuti, provvederà ad emettere il Certificato di conformità

8.2.5. - Lotto 4:

Ciascuna prestazione relativa al Lotto 4 sarà singolarmente richiesta dall'EC previa ricezione da

FINCANTIERI SpA
DIREZIONE NAVI MILITARI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

parte dei Comandi di bordo di NAVE DORIA e NAVE DUILIO della relativa segnalazione di avaria (AVREP) secondo la procedura indicata all'art. 10.3 della S.T..

Al termine di ogni trimestre, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, l'EC dovrà:

a) provvedere alla "Verifica di Conformità o Verbale di eseguita attività", sulla base dei documenti certificativi e delle indicazioni relative a ciascuna prestazione ricevuti dagli Organi di Verifica e dagli Enti destinatari, secondo le modalità di dettaglio indicate all'art. 10 della S.T., In sede di Verifica di Conformità saranno determinati i corrispettivi dovuti al R.T.I.. Detti verbali dovranno essere inviati a Navarm 12^a divisione per la successiva liquidazione, e per conoscenza al R.T.I. e a Navarm 1^a Divisione;

b) inviare a Navarm 12^a Divisione, ove previsto, i Verbali di fine garanzia.

Nel caso di acquisto di materiali per il mantenimento delle scorte di bordo e di terra, questi dovranno essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato

Tecnico al Contratto, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui al medesimo Allegato Tecnico.

L'EC, dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se il R.T.I. abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 45 gg.ss. prima della data di ultimazione delle prestazioni.

FINCANTIERI SpA
DIREZIONE NAVI MILITARI

Handwritten signature

L'identificazione mediante codice a barre di cui sopra non si applica ai materiali destinati ad essere prontamente impiegati nell'ambito delle attività di cui ai Lotti 3 e 4.

8.2.6. LOTTO 5: Le modalità di esecuzione della fornitura sono indicate all'art. 11 della S.T..

8.3 - VERIFICA DI CONFORMITA'

8.3.1 Ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 236/2012, l'EC provvederà ad avviare la verifica di conformità, dalla data di ricezione della comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni stesse.

8.3.2 Ai sensi dell'art.4, co.6 del D.Lgs. n.231/2002 e successive modifiche, la verifica di conformità del Lotto 1 di cui in oggetto, dovrà essere conclusa entro 30 gg.ss. dall'avvio della stessa.

Handwritten signature

Handwritten signature

In considerazione della complessità delle verifiche tecniche da eseguire a cura dell'EC, avvalendosi della deroga espressamente prevista dal predetto art.4, co.6 del D.Lgs. nr.231/2002 e successive modifiche, le parti concordano che la Verifica di Conformità dei Lotti 2, 3, 4 e 5 indicati all'articolo 4 del presente Contratto, dovrà concludersi entro il termine di 60 (sessanta) gg.ss. per ciascun periodo di attività.

8.3.3 Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le prescrizioni indicate nella S.T..

Sulla base di quanto rilevato, l'EC che procede alle prove di verifica tecnica, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite al R.T.I..

A tal fine assegna un termine per adempiere, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione.

Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

8.3.4 Gli esiti delle prove e verifiche tecniche, finalizzate al rilascio del certificato di verifica

di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati dall'EC ed inoltrati per conoscenza, al RUP e alla 1^a divisione tecnica di NAVARM.

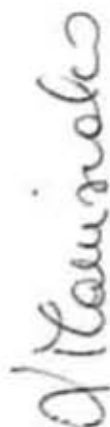
8.3.5 Relativamente alla fornitura di materiali, alla conclusione delle suddette prove con esito positivo, l'Ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare all'EC, per conoscenza al RUP ed alla 1^a divisione di NAVARM, il proprio verbale di accettazione e presa a carico del materiale fornito. L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C..

La verifica di conformità dei predetti materiali, a cura dell'EC, dovrà concludersi entro il termine di 60 gg.ss. dalla data del rilascio del verbale di accettazione e presa a carico da parte dell'Ente destinatario.

8.3.6 Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, l'EC comunica al R.T.I. il giorno in cui verrà effettuata la verifica di conformità, la quale sarà condotta ai sensi dell'art. 113 e seguenti dello stesso D.P.R. e quanto stabilito nella S.T. allegata al presente Atto.

8.3.7 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere

CFINCANTIERI SPA
DIREZIONE NAVI MILITARI



all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012, cui si rinvia.

8.3.8 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del R.T.I.. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'EC dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al R.T.I. stesso. Le eventuali spese di missione per il personale dell'Amministrazione Difesa incaricato delle Verifiche di conformità resteranno a carico dell'Amministrazione stessa.

8.3.9 Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando il R.T.I. abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Della verifica di conformità è redatto processo verbale contenente gli estremi dell'appalto, l'indicazione del contraente, l'indicazione dell'EC, la data di avvio dell'esecuzione del contratto "Toc", il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità, le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti,

il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare al R.T.I.. E' fatta salva la responsabilità del R.T.I. per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al R.T.I. secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.4 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da parte del R.T.I. soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it;
- b) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa;
- c) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 9. (SUBAPPALTO).

9.1. E' previsto il subappalto con le modalità ed i limiti di cui all'art. 118 d.lgs. 163/2006.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, il R.T.I. dovrà presentare alla 1^a divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

- a) il contratto di subappalto;
- b) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.lgs. n 163 del 2006;
- d) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di

raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

e) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs.159/2011, e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, inoltre, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, inoltre, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dal R.T.I. subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della

CFINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

9.2 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dal R.T.I. contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.3. Il subappalto è altresì consentito, ai sensi dell'art. 97, comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. 236/2012, alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale, nel caso di affidamento ad altri della produzione di determinati componenti che, pur rientrando nella normale attività produttiva di questi ultimi e non richiedendo modifiche della loro organizzazione imprenditoriale, non configurano un prodotto strettamente di serie giacché presentano caratteristiche estetiche, funzionali e di qualità specificatamente ordinate dal contraente; e nel caso in cui il contraente, nell'assemblaggio o nell'installazione delle diverse parti del prodotto

finale oggetto del subappalto, si avvalga della manodopera degli stessi fornitori di quei componenti.

9.4 Nei confronti dell'AD, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo il R.T.I. contraente.

9.5 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

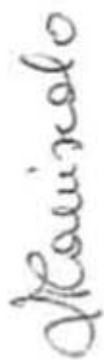
ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal R.T.I. contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.

In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, il R.T.I. presenterà una lista di possibili sostituti all'EC che deciderà in merito informandone il RUP. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura del R.T.I. senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte all'EC e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) gg.ss. prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del R.T.I., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al presente contratto, previa acquisizione del consenso del R.T.I. contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

gfer

Alcainolo

Adh.

originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal RUP su proposta dell'EC.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto ed al contraente è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il contraente ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte del R.T.I. stesso.

ARTICOLO 11 (PROROGA E DILAZIONE DEI TERMINI)

11.1 Proroga dei Termini

Ai sensi dell'Articolo 111 del D.P.R. nr.236/2012, qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi il R.T.I. a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

La richiesta di proroga da parte del R.T.I. deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente

motivata nei confronti RUP tramite l'EC, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

11.2 Dilazione dei Termini

Ai sensi dell'Articolo 110 del D.P.R. nr.236/2012, qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, il R.T.I. non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare al RUP tramite l'EC, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilità di esecuzione del contratto.

L'EC, constatato inoppugnabilmente il ricorrere della causa di forza maggiore, può prolungare il termine di approntamento per un periodo corrispondente a quello in cui la constatata causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai

FINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'EC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

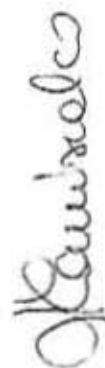
Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, il R.T.I. può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà al R.T.I. i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione al R.T.I. di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico del R.T.I. o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento,

CFINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

13.2 L'AD ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal R.T.I., come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal R.T.I. restano acquisiti dall'AD.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

Il R.T.I. assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'AD da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

Ai Comandi Nave Andrea DORIA e Nave Caio DUILIO è demandato il controllo delle attività svolte dal

R.T.I. e dai suoi subcontractor a bordo delle UU.NN. relativamente alle forniture di cui ai Lotti 2, 3 4 e 5 come indicato all'art. 4 della S.T..

All'EC ed al MARINARSEN sito nella sede di assegnazione dell'U.N. è demandato il controllo delle attività svolte dal R.T.I. e dai suoi subcontractor a terra, relativamente alle forniture di cui ai Lotti 2, 3, 4 e 5 come indicato all'art. 4 della S.T.. L'EC ha facoltà di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire; esso può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitato ai controlli il R.T.I. e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al RUP entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. A tale scopo il R.T.I. dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'EC le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Il R.T.I. nell'ambito di tale verifica dovrà

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

eff

V. Lavinio

2001-1

presentare il Piano iniziale delle attività del TS, il Piano della Qualità, il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte del R.T.I. di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'AD ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

I risultati ottenuti e le prove eseguite durante i controlli delle prestazioni possono essere utilizzati dall'EC incaricato della Verifica di conformità.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12 ^ Divisione);
- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più Lotti (nel caso di forniture di materiali o

apparecchiature) o all'ammontare delle prestazioni effettuate nel trimestre (nel caso di contratti a richiesta);

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI).

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

Per poter ricevere il pagamento il R.T.I. dovrà emettere regolare fattura intestata a Navarm - 12^a Divisione - e presentarla all'EC. Sarà cura dell'EC inviare tempestivamente alla 12^a Divisione, e al RUP per conoscenza, anticipandolo in formato elettronico, un dossier completo comprendente la fattura ed il certificato di verifica di conformità. Per la fornitura delle parti di

FFINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

rispetto, oltre i suddetti documenti, dovrà inviare il verbale di consegna, i documenti di assunzione in carico di inventario e tutti gli altri certificati relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

17.2. - LOTTO 1-Aggiornamento pianificazione del TS:

- 100 % dell'importo del Lotto 1 ad avvenuta accettazione di tutta la documentazione di fornitura, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

17.3. - LOTTO 2 - Addestramento:

- 100% dell'importo complessivo del Lotto 2, ad avvenuto completamento della fornitura di cui al Lotto 3, comprese le eventuali attività complementari di cui alla "TABELLA 2 - art. 9.2 della S.T." allegata al presente Atto, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

17.4 - LOTTO 3 Gestione della fornitura ed attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° e 4° (C, O, F, H, D e L):

Il prezzo contrattuale del Lotto 3 sarà pagato a rate trimestrali in base al totale complessivo dei "punti di efficienza" forniti, al superamento delle

soglie di seguito elencate, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità:

N°	IMPORTO RATA	SOGLIA DI "PUNTI EFFICIENZA"
RATA	% del prezzo del Lotto 3	DA SUPERARE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA TRIMESTRALE
1^	6%	18.000
2^	8%	36.000
3^	13%	54.000
4^	28%	72.000
5^	10%	90.000
6^	9%	108.000
7^	10%	126.000
8^	16%	134.000

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Alberici

In sede di pagamento dell'ultima rata saranno applicate le eventuali riduzioni di prezzo di cui all'art. 9.4 della S.T..

gfer

17.5 - LOTTO 4 Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per il mantenimento delle scorte di bordo e di terra: per ciascun intervento di manutenzione correttiva, l'EC determinerà, a consuntivo, il relativo importo applicando le modalità di calcolo indicate all'art. 10.4 e 10.5 della S.T.

Trimestralmente, l'EC, redigerà il "Verbale di Verifica di Conformità e accettazione trimestrale

Marinello

degli interventi di manutenzione correttiva" di cui all'articolo 4 del presente Contratto.

Il corrispettivo relativo all'acquisizione finale di materiali e di PP.dd.RR. per il ripianamento/integrazione delle scorte, sarà corrisposto al R.T.I. come segue:

- 1^ rata: 90 % del prezzo indicato nell'ordine emesso dall'EC dopo emissione del certificato di verifica di conformità, comprendente i documenti di consegna e accettazione dell'Ente destinatario, nonché dopo l'adempimento degli eventuali obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dall'allegato tecnico al presente Atto e l'assunzione in carico di inventario.

- 2^ rata: 10 % del prezzo indicato nell'ordine emesso dall'EC alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12^ Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta del R.T.I. e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Non saranno ammesse al pagamento prestazioni documentate al di fuori dei suddetti verbali trimestrali, ed eventuali ritardi nei pagamenti cui dovesse dare luogo l'irregolare trattamento di tale documentazione da parte dell'EC alla supervisione dell'esecuzione del contratto saranno addebitabili all'ente medesimo.

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



17.6 - LOTTO 5 - Ingegneria di supporto.

Tutti gli importi indicati di seguito saranno corrisposti dopo l'emissione del relativo "Certificato di verifica di conformità" o del "Verbale di Eseguito Lavoro" di cui all'art. 8 del presente Contratto;

a) Aggiornamento configurazione/ gestione
obsolescenze.

28% dell'importo del Lotto 5 ad avvenuta fornitura dei dati dovuti;



b) Rendicontazione e Report Finale:

- RENDICONTAZIONI Intermedie (n. 3): 6% del valore del Lotto 5 per ogni singola rendicontazione;
- REPORT FINALE: 6% dell'importo del Lotto 5 ad avvenuta fornitura del Report Finale,



c) Informatizzazione delle Procedure:

32% dell'importo del Lotto 5 ad avvenuta fornitura dei dati dovuti;

- d) Esperto in analisi dei dati logistici e/o in software di gestione di database logistici:

10% dell'importo del Lotto 5 al completamento delle 288 ore di fornitura.

- e) Rinnovo validità certificazioni/dichiarazioni rilasciate dal RINA:

6% dell'importo del Lotto 5 ad avvenuta ultimazione delle visite annuali/di rinnovo da parte dell'Ispettore RINA come da para 11.5 della S.T..

17.7. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 4 comma 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che limitatamente ai Lotti 1 e 2, i mandati di pagamento saranno disposti dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Le parti concordano, altresì, che in considerazione della peculiarità delle prestazioni e delle forniture di cui ai Lotti 3 4 e 5 in oggetto e della complessità delle Verifiche da eseguire a

cura dell'EC e degli EEOO dell'A.D., i mandati di pagamento saranno disposti, dalla 12^a Divisione di NAVARM, entro 60 giorni decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo.

Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ E RIDUZIONI DI PREZZO).

18.1 - LOTTO 1 Aggiornamento dell'attività di pianificazione del TS; Le modalità per il calcolo delle penalità e delle riduzioni di prezzo per il Lotto 1 sono specificate all'art. 7.4 della S.T..

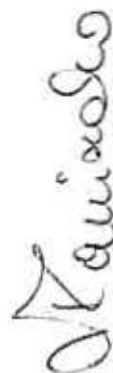
18.2 LOTTO 2 - Addestramento del personale A.D.

Non è prevista l'applicazione di penali per le attività di addestramento.

Sarà applicata una riduzione di prezzo commisurata alla mancata prestazione qualora il R.T.I. non fornisca quanto previsto nel Lotto stesso come indicato all'art. 8.4 della S.T.

Qualora si ricada nel caso "B" di cui all'art. 9.2.6 della S.T. superato il termine corrispondente

FFINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



al giorno "T1" il R.T.I. sarà tenuto a svolgere l'attività di addestramento senza maturare il diritto ad alcun compenso rispetto al prezzo contrattuale del presente Lotto.

18.3 - LOTTO 3 - Gestione della fornitura ed attività di ingegneria di campo preventive:

18.3.1 Non è prevista l'applicazione di penali per le attività del presente Lotto in quanto il meccanismo dei "punti di efficienza" penalizza automaticamente le eventuali inadempienze del R.T.I..

Le modalità per il calcolo delle riduzioni di prezzo per il Lotto 3 sono specificate all'art. 9.4 della S.T..

18.4 - LOTTO 4 Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra:

Le modalità di calcolo ed applicazione di eventuali penali e riduzioni di prezzo delle prestazioni e forniture del presente Lotto sono indicate all'art. 10.7 della S.T..

18.5 - LOTTO 5 - Ingegneria di supporto: Le modalità per il calcolo delle penalità e delle riduzioni di prezzo per il Lotto 5 sono specificate all'art. 11.4 della S.T..

18.6 - L'eventuale domanda del R.T.I. per ottenere

la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.7 - La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata tramite l'EC al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

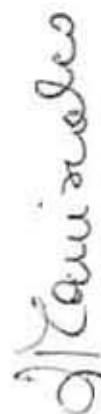
ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZO).

Non è ammessa la revisione del prezzo.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 20/04/94 n. 367 ed ai sensi dell'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato n° 000000013961, intestato al nome del R.T.I. stesso presso il Banco Popolare Soc. Cooperativa, Agenzia 2, via San Nicolò 12, Trieste (Codici A.B.I./C.A.B.: 05034/02200) IBAN: IT 50 M

FINCANTIERI SpA
DIREZIONE NAVI MILITARI



05034 02200 000000013961 e che le persone delegate
ad operare su di esso saranno :

COGNOME	NOME	COD. FISCALE
ALLOSIA	MARIO	LLSMRA48P08D969H
BALDI	UMBERTO	BLDMRT72H04H501S
BOICO	PIERO	BCOPRI59B12L424Z
BONO	GIUSEPPE	BNOGPP44C23G728P
BULGARINI	PAOLA	BLGPLA60B66H501X
CATELLO	MARCO	CTLMRC64M16Z107P
COLOMBO	ANDREA PAOLO	CLMNRP64P15E514D
DADO	GIUSEPPE	DDAGPP69P03G888R
GIOMBINI	NICOLA	GMBNCL72D16C745E
MAZZOLENI	UMBERTO	MZZMRT65H03L483C
NICCOLAI	MANLIO	NCCMNL65T31A794M
PALERMO	FABRIZIO	PLRFRZ71B05G478C
PAPPAIANNI	VITALIANO	PPPVLN51A27H501J
PASANISI	CRISTIANO	PSNCST79E18H501T

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate
bancarie saranno comunicate tempestivamente dal
R.T.I..

Il R.T.I. dichiara di esonerare l'Amministrazione
della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti
eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

Il R.T.I. assume l'obbligo di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontractor che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



ARTICOLO 22 (GARANZIE).

22.1. LOTTO 1 - Aggiornamento pianificazione del TS

In relazione alla natura della fornitura di cui al Lotto 1 non è prevista garanzia, ma il R.T.I. assicura l'aggiornamento degli oggetti di fornitura nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai Lotti 2, 3, 4 e 5, come indicato all'art. 7.6 della S.T..



22.2 - LOTTO 2 (Addestramento) e LOTTO 5 (Ingegneria di supporto).

In relazione alla natura della fornitura di cui ai Lotti 2 e 5 non è prevista la garanzia, come indicato ai punti 8.6 e 11.6 della S.T..

22.3 - LOTTO 3 - Gestione della fornitura ed attività di ingegneria di campo preventiva.

Sui materiali e sui PP.dd.RR. forniti per l'esecuzione delle attività di ingegneria di campo



preventiva di livello 1° e 2° A, decorre la garanzia di mesi 12 dal giorno di consegna alla A.D..

Sui materiali e sui PP.dd.RR. che il R.T.I. acquista da subcontractor e consegna all'A.D. per l'esecuzione delle manutenzioni di livello 1° e 2°A decorre la garanzia fino al giorno di scadenza della garanzia fornita dai subcontractor.

Su tutte le attività di ingegneria di campo preventiva di livello 2°B, 3° e 4° eseguite, limitatamente alle parti oggetto di lavorazione/sostituzione, decorre la garanzia di mesi 12 dalla data di ultimazione dell'attività, come indicato all'art. 9.6 della S.T..

22.4 LOTTO 4

Per la sola fornitura di materiali è assicurata dal R.T.I. una garanzia di 12 mesi relativa al solo materiale fornito, dalla consegna all'A.D..

Per le attività di ingegneria di campo correttiva comprendenti la fornitura di materiali e manodopera, o solo manodopera, limitatamente alle parti oggetto di lavorazione/sostituzione, decorre la garanzia di 12 mesi dal giorno "Gf" indicato nel relativo "Verbale di Intervento Tecnico".

Su tutti i materiali e le PPddRR (acquisto finale) che diverranno di proprietà della M.M.I. dopo il

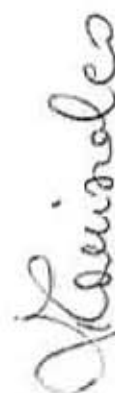
completamento della fornitura dovuta dal R.T.I. decorre una garanzia di 12 mesi dalla data del relativo verbale di verifica di conformità ed accettazione come indicato all'art. 10.9 della S.T..

22.5. Nei periodi di garanzia il R.T.I. si impegna a rielaborare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dal R.T.I. e restituite dal R.T.I. stesso a sua cura e spese.

FINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del R.T.I., comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale il R.T.I. avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte del R.T.I. della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

23.1. Il R.T.I. è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal

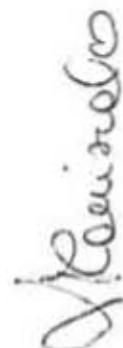
certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo al R.T.I. contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del d.lgs. 163 del 2006.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico del R.T.I., in conformità con quanto

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali il R.T.I. è tenuto a versare sul conto corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) gg.ss. dalla data di stipulazione del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^Divisione - per essere allegato al presente Contratto.

Le prestazioni relative al presente Contratto, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°633, in quanto destinate a bordo di Unità navali.

Qualora l'A.D. proceda all'acquisizione delle predisposizioni a terra (container/magazzino e adeguamento di aree di cantiere) il cui importo verrà imputato sul Lotto 4, le stesse saranno soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura in vigore al momento delle liquidazioni.

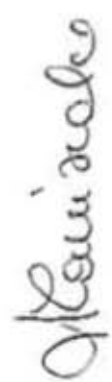
L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131 e successive modificazioni è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 25 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto l'R.T.I. elegge domicilio in Trieste, via Genova 1 - CAP 34121 - presso la Società mandataria.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente Contratto, mentre vincola il R.T.I. fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 95 del D.P.R. n. 236/2012, l'avvio dell'esecuzione del

contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 153 DPR n.207/2010.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., il R.T.I. contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, il R.T.I. avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 99 del D.P.R. 236/2012. Ove l'istanza del R.T.I. non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il R.T.I. avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture effettuate e delle prestazioni eseguite.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso del R.T.I. non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale, o comunque sei mesi complessivi.

In caso di mancata approvazione del presente Contratto il R.T.I., ai sensi dell'art. 95 del D.P.R.236/2012, avrà diritto soltanto alle somme

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



esf
Jhu

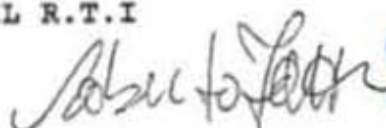
Alaino

versate per spese contrattuali aumentate degli interessi legali, dal giorno del versamento delle stesse fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°66, fogli n°33, di cui si compone fin qui.

P. IL R.T.I.

 **FINCANTIERI**
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

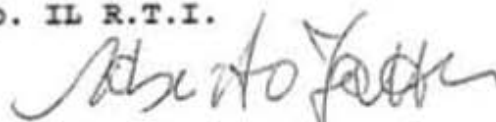
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. p. il R.T.I., dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

Articolo 6: Clausola di Salvaguardia;

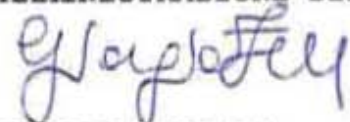
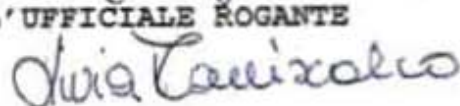
Articolo 17: Pagamenti;

Articolo 25: Obblighi di condotta.

P. IL R.T.I.

 **FINCANTIERI**
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA


L'UFFICIALE ROGANTE


ALLEGATO TECNICO

ARTICOLO 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

Quanto previsto nell'art. 1 del presente allegato tecnico si applica solo ai materiali acquistati per ricostituire/integrare le scorte. Non si applica ai materiali destinati ad essere prontamente impiegati nell'ambito delle attività di cui ai lotti 3 e 4.

1.1 (Requisito di codificazione)

1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il Contraente si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da SEGREDIFESA V Reparto 3° Ufficio (Codificazione, assicurazione di qualità, normazione tecnica e standardizzazione).

1.2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare l'Organo Centrale di Codificazione, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica di avvio dell'esecuzione del presente Atto, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il FORM AC/135 N.7 contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive.

(II formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione)

L'EC, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 45 giorni per richiedere al contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'EC la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo

gfu

4/10/11

document

corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

L'Organo Centrale di Codificazione, trascorso il termine previsto per l'EC, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvede entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

1.3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati, di origine nazionale o 'Non NATO' (e/o per quelli per i quali l'Organo Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati), il contraente dovrà inviare le proposte di schede preposte e debitamente compilate all'EC ed all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone il contraente, l'EC e l'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'EC, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 giorni per richiedere al contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'EC la verifica dei dati forniti dal contraente qualora non ritenuti congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'EC ed all'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

1.4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET, che contiene anche la documentazione, la normativa sulla codificazione e i Supporti Didattici sulla Codificazione.).

1.5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6 (Verifica di Conformità/Collaudo dei materiali)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1.7 (Verifica di Conformità/Collaudo e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dal Contraente rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, l'EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, le prove di Verifica di Conformità dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricegesco La Spezia).

1.8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

L'EC potrà richiedere all'Organo Centrale di Codificazione la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.9 (Riferimenti e garanzie)

Il Contraente potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, L'EC potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1.10 (Codice a Barre)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, il Contraente si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto

GF

Marice

Verifica

corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, l'EC dovrà:

(a) verificare se il Contraente ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ARTICOLO 2 ASSICURAZIONE QUALITA'

2.1 ASSICURAZIONE QUALITA'

Il Contraente si impegna a fornire quanto oggetto del presente

contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità certificato.

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa "NATO AQAP 2110 Quality assurance requirements for design, development and production, AQAP 2120 Ed. 2009 NATO quality assurance requirements for production e AQAP 2105".

Gli obblighi nei confronti dell'Amministrazione Difesa derivanti dalla applicazione delle predette norme sono riportati al capitolo II para 13 della NAV 50-9999-0026-13-00B00 in applicazione della normativa NATO AQAP 2110 e AQAP 2105.

Il Contraente dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

2.2 PIANO DELLA QUALITA'

Il Contraente non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigore del "Piano per la Qualità" validato. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, l'EC potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova elaborazione fosse impossibile o la Contraente vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

2.3 ATTESTATO DI CONFORMITA'

Il Contraente, al termine della collaudo interno con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dalla normativa vigente al momento della stipula.

Il Responsabile del Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà al Contraente le decisioni della M.M.I. in merito alle successive azioni da svolgere a carico della Società prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

ARTICOLO 3 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, il Contraente fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le

sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

b) peso totale della sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Società fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento l'EC si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.

ARTICOLO 4 (MATERIALI DI PROVENIENZA NON COMUNITARIA)¹

Alcuni materiali specifici, non reperibili nell'ambito del mercato comunitario potranno essere approvvigionati dal contraente al di fuori dell'ambito predetto, previa autorizzazione dell'EC.

Tali materiali verranno introdotti dal contraente in territorio nazionale a proprio nome e per conto della Marina Militare in regime di temporanea importazione.

Poiché i materiali predetti verranno incorporati nelle apparecchiature oggetto del presente contratto (che sono destinate a bordo di Navi della Marina Militare)² dopo l'avvenuta verifica di conformità definitiva con esito favorevole delle apparecchiature stesse, il Contraente provvederà direttamente alla nazionalizzazione a proprio nome, cura e spese ed a carico delle corrispondenti bollette di temporanea importazione precedentemente accese.

¹ Questo articolo non deve essere inserito nel contratto quando questo non prevede il conguaglio per oscillazione cambio o quando le parti non abbiano comunque interesse al regime della temporanea importazione dei materiali. Lo scopo di regolare il regime di subappalti e subforniture viene conseguito, infatti, con il precedente art. 6.

² Inserire solo quando appropriato.

SPECIFICA TECNICA

ALLEGATO 1

Allegato

g.f.

